



COPIA DA RESTITUIRE ALLA COMMITTENTE



A / b / 7 0 4 9 1 9 - 0

Spett.

BUZZI UNICEM S.p.A.
Via Luigi Buzzi, 6
15033 Casale Monferrato
Direzione Logistica Acquisti

Ordine n.240502 - E DV del 07/09/2017

(Codice fornitore :20509)

OGGETTO : Conferma di Accettazione Ordinazione

Ci riferiamo alla gradita Vostra ordinazione della quale abbiamo preso interamente conoscenza.

Con la presente dichiariamo di accettare la medesima ordinazione alle condizioni speciali indicate sulla medesima Vostra Ordinazione, nonché a quelle generali qui di seguito trascritte, in deroga ad ogni e qualsiasi diversa pattuizione.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. Condizioni:

Si intendono sempre applicabili ad ogni ordinazione, eccezione fatta soltanto per quelle alle quali nella presente nota sia fatta deroga espressa, con patto speciale. Per le prestazioni di manodopera il fornitore dovrà effettuare un sopralluogo del Cantiere e firmare i moduli di Condizioni integrative per ordini di Appalto e Condizioni Generali. Tutte le condizioni indicate nella presente si intendono accettate anche indipendentemente dalla sottoscrizione del duplo da parte del fornitore, essendo le medesime da avverti come parte essenziale dell'ordinazione. Si considera pertanto senza effetto qualsiasi clausola apposta dal fornitore nelle sue fatture, nelle sue note, nella sua corrispondenza, contratto o comunque in aggiunta alle condizioni generali o speciali della presente ordinazione.

2. Fatture:
Devono essere emesse riepilogate entro il mese successivo alla consegna o spedizione della merce e devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 21 del DPR 26.10.72 n.633 e successive modificazioni. Non pervenendoci la fattura entro 120 giorni dalla data della consegna della merce, o essendo la fattura stessa irregolare, procederemo ai sensi dell'art. 41 del Decreto prodotto e successive modificazioni. Sulle fatture devono risultare i riferimenti al n. d'ordine di rimessi o bollo di consegna della merce. I materiali devono essere elencati nella stessa onfase del rimesso. Le fatture per prestazioni fanno riferimento ad un S.A.L. approvato dal Responsabile Lavori della Committente.

3. Rimessi di consegna:

I materiali dovranno essere accompagnati sempre da un documento di accompagnamento, redatto ai sensi del DPR 627/78 e successive modificazioni e indicante il numero di codice ed ogni altra indicazione riportata in alto a quanto descritto nei paragrafi 2 e 3 la valuta delle fatture agli effetti del pagamento potrà essere prorata di 30 giorni senz'altro avviso.

4. Consegnare della merce:

Le consegne per le quali non fossero state ottemperate le norme suddette, potranno essere senz'altro rifiutate dai nostri magazzini. La merce deve sempre essere consegnata dove convenuto. I rischi della merce trappassano al nostro carico unicamente all'atto della ricezione, da parte nostra o dei nostri incaricati, della merce nei nostri magazzini. Per le ordinazioni con consegna a carico della Committente, quest'ultima si assume i rischi del trasporto e riservandosi di verificare qualità e quantità della fornitura all'atto dell'ingresso merce in Stabilimento. Fatture per merce non ordinata o comunque irregolarmente consegnata, saranno respinte.

5. Termine di consegna:

L'inosservanza dei termini di consegna indicati nell'ordine, anche per una sola parte dell'ordinazione, comporterà a scelta della Committente:
a) la risoluzione di diritto del contratto, col solo onere per la Committente di dichiarare al fornitore che intende avvalersi di tale facoltà; qualora la Committente si avvalga di tale diritto di risoluzione il fornitore sarà tenuto a pagare per l'inadempimento una penale pari al 10% del prezzo comprensivo dell'ordine salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni;
b) oppure il mantenimento in vita dell'ordine con applicazione però al fornitore di una penale in ragione del 2% dell'importo dei materiali non consegnati per ogni settimana di ritardo, salvo sempre il diritto al risarcimento di maggiori danni; la Committente si intende esonerata dall'obbligo dell'avviso di cui all'art. 1457 c.c.; resta fermo che tali penali e risarcimenti si intendono convenuti, in tal caso, come conseguenza del semplice ritardo.

6. Cause di forza maggiore:

Il termine di consegna si intenderà automaticamente prorogato di tanti giorni quanti somma quelli in cui il lavoro dovesse risultare impedito da cause di forza maggiore. Tali protoglie potranno essere invocate se ed in quanto i rispettivi periodi di interruzione siano stati causati per scatto alla Committente all'atto del loro insorgere. Ai fini delle presenti Condizioni sono considerate cause di forza maggiore esclusivamente: le calamità naturali, gli incendi, le esplosioni, le guerre, le rivoluzioni e gli scopri a carattere nazionale che si protraggono complessivamente per oltre 7 giorni solari. Resta peraltro convenuto che qualora il ritardo della consegna per cause di forza maggiore dovesse accendersi il periodo di trenta giorni di calendario, è riconosciuto alla Committente il diritto di annullare l'ordine e di ricevere in restituzione le somme fino a quel momento versate, senza che il fornitore possa avanzare alcuna pretesa.

7. Materiali conseguiti in eccedenza:

La Committente non assume responsabilità di sorta per i materiali forniti in eccedenza sui quantitativi di cui alla presente ordinazione, anche nel caso che fossero stati introdotti nei suoi magazzini.
8. Responsabilità:

Sottoscrivere, prima di iniziare i lavori in Stabilimento, i verbali di ACCETTAZIONE INCARICO e SOPRALLUOGO.
L'Appaltatore si assume la piena osservanza di tutti gli obblighi derivati dalle norme di legge per la regolare assunzione, l'assicurazione obbligatoria per gli infossi e la previdenza sociale a favore dei propri dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro cui l'Appaltatore è soggetto e si impegna ad assicurare al suo personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del contratto collettivo.

Resta a carico dell'Appaltatore l'esclusiva responsabilità, anche ai sensi dell'art. 2049 c.c., per i danni che dovessero essere arrecati da esso o da suoi dipendenti sia che tali danni culpissero cose della Committente o persone alle dipendenze della stessa Committente o comunque esplicanti attività per essa, sia che colpissero terzi o cose di terzi.

Resta in ogni modo inteso che l'appaltatore dovrà rispettare tutte le norme di cui alla Legge 5.5.1976 n. 113 e successive modificazioni (in particolare Legge 10.2.1982 n. 38), restando l'appaltatore stesso esclusivamente responsabile di ogni conseguenza dannosa che dovesse derivare da ogni eventuale violazione di tali norme e restando comunque obbligato a tenere minacciata la Committente di ogni responsabilità verso chiesa. Qualsiasi guasto o danno provocato dai mezzi dell'appaltatore ai beni della Committente obbliga il danneggiante al risarcimento del danno provocato. In ogni caso i mezzi usati, dovranno essere assicurati a spese esclusive dell'appaltatore, con adeguati massimali, con estensione della copertura assicurativa anche ai danni provocati in spazi privati, contro il rischio di responsabilità civile anche verso terzi.

Nell'espletamento delle prestazioni il personale dell'impresa Appaltatore dovrà essere dotato di tutti i mezzi protettivi individuali richiesti dalle vigenti norme antinfortunistiche e della particolarità del lavoro svolto. Le prestazioni di cui all'appalti in oggetto non sono credibili. L'appaltatore non dovrà, in nessun caso, dare in subappalto a chiesa i lavori o le prestazioni neppure con riferimento a parti di opere ad a singole attivita, salvo esplicita autorizzazione scritta della Committente. In tale ultimo caso l'autorizzazione per il subappalto non merla l'appaltatore dagli obblighi e responsabilità contrattuali.

I lavori saranno svolti a Vostro completo rischio escludendo qualsiasi nostro intervento di mezzi e di capitali, fermo restando che il prezzo dell'intervento è comprensivo e compensativo di ogni Vostro costo relativo ai materiali ed alle attrezzature di Vostra proprietà da Voi impiegate.

9. Collaud:

L'accertamento delle condizioni e qualità della merce consegnata e prestazioni eseguite, spetta alla Committente, che potrà procedere agli eventuali rilievi in contraddittorio con il fornitore. La Committente si intende libera dalle conseguenze previste nell'ultimo capoverso dell'art. 1513 cod.c.c., quando non abbia chiesto all'Autorità Giudiziaria che la qualità e la condizione della cosa venduta siano verificate nei modi stabiliti dall'art. 696 c.p.c... Il fornitore si impegna ad eseguire i lavori in perfetta regola d'arte e confermare le indicazioni o disegni ricevuti dalla Committente. Qualora entro diciotto mesi dalla ricezione della merce o prestazione e anche se fosse già stata posta in applicazione su prodotti della Società e anche se le fatture relative alla merce fossero già state pagate, si manifestassero difetti o difformità o comunque si rilevasse la mancanza di conformità della merce rispetto al patto, il fornitore provvederà, a sue spese, ad eliminare i difetti, a far venire meno le difformità e a rendere la merce conforme al partito. L'ordinazione si intende esaurita con la consegna ai nostri magazzini del quantitativo di materiale ordinato.

10. Invariabilità dei prezzi:



Buzzi Unicem

I prezzi stabiliti nell'ordine (al netto dell'I.V.A.) si intendono, per punto espresso, fissi ed invariabili per tutto il periodo necessario all'espletamento della fornitura nonostante il verificarsi di qualsiasi vicenda e anche se per tale espletamento si rendesse necessario, per qualsiasi motivo, anche dipendente da causa di forza maggiore, un periodo di tempo superiore a quello concordato; l'eventuale aumento dei costi costituisce un rischio previsto e valutato dal fornitore. I prezzi indicati nell'ordine sono comprensivi di tutti i costi dei materiali e della manodopera e di ogni altra onere nessuno escluso o eccettuato.

Ordine n.240502 - EDV del 07/09/2017

11. Pagamenti e inadempienze:

L'accertamento di inadempienze da parte del fornitore di diritto alla Committente di ritenerne i pagamenti che fossero naturali per prestazioni anteriori, anche se non relativi all'ordinazione, in garanzia contro le conseguenze dell'inadempienza del fornitore. Ciò, senza bisogno di provvedimenti cautelativi da parte dell'Autorità Giudiziaria.

12. Divieto di cessione:

I crediti oggetto del presente contratto sono incedibili. Le parti esplicatamente convengono che la violazione del divieto comporta, a carico dell'inadempiente, l'assunzione di tutte le conseguenze dannose derivanti al debitore creduto. Quest'ultimo sarà comunque facilitato, senza necessità di preavviso, a sospendere sino che l'adempimento delle obbligazioni merenti il presente ordine. È fatto dunque al Fornitore di emettere tutte per il pagamento delle prestazioni e forniture.

13. Costruzione sui disegni e modelli della Committente:

I disegni e i modelli di proprietà della Committente non possono dal fornitore essere copiati o trasmessi ad altre persone o utilizzati in alcun modo o lasciati utilizzare da chiunque. In ogni caso il fornitore dovrà usare ogni regolare diligenza per evitare che di essi possa venire a conoscenza qualsiasi terzo, fermo restando che esso fornitore rimane responsabile qualora l'utilizzazione avvenga da parte di terze persone anche per motivi merenti la fornitura, ne sono venute a conoscenza.

14. Competenza:

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria esclusivamente competente è quella di Vercelli ed i rapporti contrattuali fra le Parti saranno regolati dalla legge 03/05/2002.

Data

25/09/2014

Timbro e firma

Via Ferruccia 16/A - 03010 PATRICA (FR)
Tel. 0775.830116 - 334285 - Fax 839347
P.IVA 02240470605
CCIAA n. 138095 dal 03.05.2002

Si approvano ai sensi dell'artt. 1341 e 1342 del C.C. gli articoli 4,5,6,7,9,10,11,12 delle sopraestese condizioni generali e le Condizioni di Pagamento.

Data

25/09/2014

Timbro e firma

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccia 16/A - 03010 PATRICA (FR)
Tel. 0775.830116 - 334285 - Fax 839347
P.IVA 02240470605
CCIAA n. 138095 dal 03.05.2002